

~~R. Sicurella~~

PIF.

SESSION III

Centro di Diritto Penale Europeo
- Catania -

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL "LIBRO VERDE"
SULLA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI
FINANZIARI COMUNITARI E SULLA CREAZIONE DI
UNA PROCURA EUROPEA

Audizione Pubblica
Commissione europea

Bruxelles, 16-17 settembre 2002

Nei pochi minuti a mia disposizione, desidero apportare il modesto contributo del *Centro di Diritto Penale Europeo* all'interessante dibattito che ci ha impegnato in particolare in questi 2 giorni, sottoponendo all'attenzione di questa illustre assemblea alcune brevi considerazioni sui punti, a nostro avviso, più problematici delle proposte del Libro Verde.

In effetti, le principali scelte di fondo prospettate dal Libro Verde, non solo sono da ritenersi pienamente condivisibili, ma si presentano altresì largamente compatibili con l'attuale assetto dell'ordinamento italiano. L'istituzione di una Procura europea, infatti, non incontra alcun ostacolo costituzionale, così come perfettamente allineata ai principi fondamentali della nostra Costituzione si presenta l'opzione in favore di un Pubblico Ministero europeo pienamente indipendente.

Deve anzi ritenersi essenziale, a nostro avviso, al fine di assicurare il corretto e imparziale svolgimento delle funzioni dell'organo giudiziario competente per le indagini e l'esercizio dell'azione penale a livello comunitario, riconoscere al Procuratore europeo i caratteri della indipendenza nella sua portata più ampia, ed in ossequio all'esigenza di rendere realmente effettiva questa stessa

garanzia di indipendenza riteniamo dover chiaramente schierarci a favore dell'opzione dell'*esclusività del mandato dei Procuratori europei delegati*. Se, infatti, il Procuratore delegato dovesse operare anche in veste di pubblico ministero nazionale, la sua indipendenza sarebbe esposta a gravi rischi negli ordinamenti in cui il pubblico ministero nazionale non gode di una piena indipendenza dal potere esecutivo, con conseguente grave indebolimento della funzione della Procura europea e della repressione dei reati di interesse comunitario.

Lo stesso principio di indipendenza del Pubblico Ministero europeo, infine, deve far sicuramente propendere, a nostro avviso, per la consacrazione a livello comunitario del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; una soluzione pressoché necessitata dalla scelta di sottrarre il PME ad ogni influenza esterna.

Riteniamo tuttavia pienamente condivisibile, oltre che auspicabile, l'idea di prevedere alcune "*eccezioni*" all'obbligatorietà dell'azione penale, a condizione che esse siano sufficientemente definite in via preventiva e astratta, e sia previsto in ogni caso, a differenza di quanto attualmente proposto dal Libro Verde, il controllo di un giudice, al quale venga riservata la decisione definitiva sull'archiviazione.

A maggior ragione, a nostro avviso, deve essere assicurato un *controllo del giudice in caso di rinvio a giudizio*.

Ma è soprattutto sulle 3 questioni che mi accingo ad esporvi sinteticamente che la nostra associazione intende stimolare il dibattito, prima fra tutte la questione relativa alla **scelta dello Stato membro in cui si svolgerà il giudizio**.

Una scelta del giudice del dibattimento rimessa all'arbitrio del Procuratore europeo, come prospettata dal Libro verde, sulla scia dello stesso *Corpus Juris*, sarebbe, infatti, incompatibile, per lo meno nell'ottica dell'ordinamento italiano, con il principio costituzionale del "giudice naturale", che deve essere precostituito per legge, e non individuato di volta in volta in relazione al caso da decidere. Una scelta discrezionale del Pubblico Ministero europeo si presenterebbe tanto più problematica, in termini di rispetto dei principi garantistici, in quanto, alla individuazione del giudice del dibattimento, corrisponde l'applicazione di una determinata disciplina di diritto penale sostanziale e processuale, con conseguenti riflessi sul rispetto del principio di legalità.

Un secondo snodo profondamente problematico deve a nostro avviso essere sicuramente rinvenuto nella disciplina relativa **all'ammissibilità delle prove acquisite in un altro Stato membro.**

Il principio del « reciproco riconoscimento » delle prove legalmente acquisite, sancito al Consiglio europeo di Tampere e integralmente recepito dal Libro Verde, si presenta a nostro avviso una scelta di indubbio impatto politico ma meno felice sul piano dell'attuazione giuridica, presupponendo da parte di ciascuno Stato quella piena fiducia nei diversi ordinamenti giuridici europei che è fino ad oggi mancata, e la cui assenza è all'origine del fallimento o del significativo ritardo di molte iniziative dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria.

Riteniamo quindi indispensabile, ai fini dell'attuazione dell'auspicata libera circolazione delle prove, la realizzazione di una seppur limitata armonizzazione dei criteri di ammissibilità, sulla base di uno "standard europeo di ammissibilità", che sancisca i requisiti minimi, sufficienti e necessari, a determinare l'ammissibilità e l'utilizzabilità della prova legittimamente assunta in uno Stato membro su tutto il territorio comunitario.

Infine, una particolare attenzione merita la questione **dell'ambito sostanziale di competenza** della Procura europea.

Le numerose critiche mosse da una parte significativa della dottrina penalistica italiana (ed anche di altri paesi), secondo le quali la tutela penale degli interessi finanziari comunitari non potrebbe da sola giustificare la realizzazione di un progetto ambizioso quale quello proposto dal *Corpus Juris* e dal Libro Verde, dimostrano che, nonostante le reazioni negative di alcuni Stati timorosi di un progressivo quanto indesiderato potenziamento delle competenze comunitarie, la scelta di una rigida limitazione della competenza della Procura europea alla tutela degli interessi finanziari presta il fianco ad alcune obiezioni in grado di intaccare l'immagine del processo di integrazione comunitaria e la sua complessiva credibilità.

Riteniamo pertanto che, sebbene sia del tutto logico che il progetto abbia ad oggetto quello che può essere considerato il "bene giuridico" sovranazionale per eccellenza, cioè gli interessi finanziari comunitari, debba considerarsi altrettanto fondamentale che il sistema proposto venga *ab origine* o successivamente esteso a tutti quegli interessi comunitari fondamentali che possano essere qualificati quali "beni giuridici propriamente sovranazionali".

La competenza della Procura europea così come delineata nel Libro Verde [e qui conclude] dovrebbe quindi, a nostro avviso, non solo essere integrata con riguardo alla stessa tutela degli interessi finanziari, in modo da includervi la repressione di altre forme di aggressione di tali interessi, ma dovrebbe senz'altro estendersi anche alla tutela di altri beni giuridici sovranazionali ormai consolidati, primi fra tutti i beni della pubblica funzione comunitaria e della moneta comune.